




Consorzio dei  
Comuni Trentini



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 12 ottobre 2009

LM/lb

REG_CCT
Prot. 0005470 del 13/10/2009


Ai Comuni e Comprensori trentini

- LL.SS. -

**OGGETTO:** indicazioni operative relative alla riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale alla luce delle nuove evoluzioni giurisprudenziali

Come noto a seguito dell'emanazione del "cosiddetto decreto Ronchi" (art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio") la "tassa sui rifiuti solidi urbani" (TARSU), disciplinata dall'art. 58 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è stata sostituita con la "tariffa di igiene ambientale" (TIA), determinata in base al costo complessivo del servizio. Da ultimo è intervenuto l'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel quale è stata trasfusa la disciplina della tariffa (denominata "tariffa integrata ambientale"), senza apportare nella sostanza rilevanti novità; peraltro quest'ultimo Decreto non è ancora entrato in vigore per la mancata emanazione del previsto Regolamento e pertanto, per effetto della norma transitoria prevista al comma 11 del sopraccitato art. 238 (da leggere in combinato disposto con l'art. 264 c. 1 lettera i) e con l'art. 265 c. 1), nel frattempo continua a trovare applicazione l'art. 49 del Decreto Ronchi.

A livello provinciale il legislatore ha disciplinato la materia anche con propria normativa: il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1/41 Leg – Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e la legge provinciale 14 aprile 1998 n. 5 con le relative delibere attuative della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005, n. 2267 del 19 ottobre del 2007, n. 3302 del 19 dicembre 2008 e n. 1708 dd. 10 luglio 2009.

Il Testo unico delle leggi provinciali (TULP) in materia di tutela dell'ambiente nella parte in cui regola l'adeguamento ed il coordinamento della disciplina provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti alla normativa statale, precisa al comma 1 dell'articolo 102 bis che: "continua ad applicarsi questo testo unico nonché la normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, fatto salvo quanto stabilito da questa parte per l'adeguamento e il coordinamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)."

Di seguito, l'articolo 102-quater del TULP in materia di tutela dell'ambiente, nel richiamare il disposto dell'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 relativamente ai costi di gestione dei rifiuti urbani, tiene ferme le attribuzioni riservate da quest'ultimo alla Giunta provinciale. L'articolo 8 citato precisa che per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con la specificazione che gli organi statali indicati al comma 5 si intendono sostituiti dalla Giunta provinciale. Tale disposizione vale anche nelle more della completa attuazione della normativa statale in materia di passaggio alla tariffa di igiene ambientale (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).



In generale, il passaggio dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/1993, alla tariffa, trova il suo riferimento normativo nell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, ove al comma 5, al fine di determinare i dettagli applicativi della tariffa in questione, prevede l'elaborazione di un "metodo normalizzato". A livello nazionale tale norma è stata attuata per mezzo del D.P.R. n. 158/1999, il quale ha introdotto il metodo normalizzato quale criterio per definire le componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

In ambito provinciale, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, nel far salva l'applicazione del citato art. 49, prevede altresì che la Provincia Autonoma di Trento possa stabilire, con delibera della Giunta, un sistema di tariffazione proprio, anche diverso rispetto a quello nazionale.

Pertanto l'assetto provinciale è peculiare in quanto il modello introdotto dal D.P.R. 158/1999 ha trovato applicazione con deliberazione della Giunta provinciale n. 632 del 22 marzo 2000, mentre con successive delibere (sopraccitate) la Provincia ha adottato un proprio modello tariffario "c.d. metodo puntuale", specificando che la tariffa, la quale in base all'art. 49 del D. Lgs. 22/97 deve coprire tutti i costi del servizio rifiuti. A livello applicativo nei provvedimenti è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, tutti i Comuni dovranno adottare le tecnologie di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotte da ciascuna utenza, mentre per i Comuni che, fino al 31 dicembre 2009, non avessero ancora attivato tale sistema, rimane valido il "vecchio" metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

In tale panorama normativo la sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, ha affermato che la tariffa di igiene ambientale presenta tutte le caratteristiche strutturali e funzionali proprie di un prelievo di natura tributaria e non patrimoniale, andando con ciò a scardinare l'impostazione giuridica finora intrapresa dalle Amministrazioni comunali. Uno degli effetti più importanti di questa pronuncia potrebbe essere l'esclusione dell'applicazione dell'I.V.A alla tariffa di igiene ambientale, con le conseguenze pratiche già illustrate dalla dottrina.

Tale sentenza ha stabilito la natura tributaria della T.I.A. nella versione ad oggi in vigore (D.P.R. n. 158/1999). Il ragionamento della Corte scaturisce dalla questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 546/1992 che attribuisce alle Commissioni tributarie la giurisdizione in materia di canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Partendo dall'assunto che la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, la Consulta afferma esistere una sostanziale omogeneità e continuità tra la struttura autoritativa e non sinallagmatica (tra pagamento e servizio di smaltimento rifiuti) della TIA e quella della previgente TARSU. I due prelievi, nonostante il diverso nomen iuris, posseggono entrambi i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi e non sussistono sufficienti elementi di differenziazione tali da riconoscere alla TIA la natura di corrispettivo privatistico.

Considerato che, in assenza di pronunciamenti chiarificatori da parte del Ministero ed in attesa di un intervento dal parte del legislatore competente, si pongono grossi problemi operativi per gli enti gestori del servizio rifiuti anche nell'ambito della riscossione della tariffa, sarebbe tendenzialmente opportuno in tale contesto di estrema incertezza, attendere i prossimi auspicabili sviluppi normativi prima di procedere alla riscossione della tariffa in parola.

Qualora tale posticipo non sia possibile, onde evitare la creazione di insostenibili scompensi finanziari, è auspicabile, nell'ambito della nostra Provincia, un'uniformità di comportamento nella gestione della riscossione.

Preso atto inoltre che, tra l'altro, come già evidenziato, i Comuni trentini attuano due diverse modalità di calcolo della tariffa, si ritiene opportuno, in via prudenziale, per l'anno di competenza 2009, mantenere invariate le forme e le modalità di riscossione fino ad oggi adottate.



Consorzio dei  
Comuni Trentini



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tale comportamento, in sintonia anche con quello adottato in altre realtà extra provinciali e in assenza di specifiche istruzioni ministeriali, si sostanzia in termini pratici nella fatturazione della TIA con addebito dell'I.V.A..

Invece, per quanto concerne la formazione delle tariffe per l'anno 2010, si suggerisce di attendere che il quadro interpretativo si chiarisca, prima di procedere alla stesura del piano finanziario. Nel frattempo, visto che tale adempimento andrà obbligatoriamente assolto dai Comuni prima della fine di dicembre (e cioè prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2010), si ritiene opportuno procedere alla formazione dei piani finanziari e delle tariffe per l'anno 2010, valutando entrambe le opzioni possibili: da un lato considerare l'I.V.A. come un costo, dall'altro come un onere fiscale detraibile. Naturalmente, l'adozione definitiva avverrà scegliendo una sola delle due ipotesi di piano finanziario (e di conseguente sistema tariffario T.I.A.), sia se interverranno i chiarimenti normativi ed interpretativi auspicati, sia se gli stessi dovessero comunque mancare. In quest'ultimo caso il suggerimento potrà essere quello di approvare il piano finanziario considerando l'I.V.A. come un costo, e riservarsi eventualmente di intervenire in autotutela nel corso del 2010 se gli orientamenti statali fossero di diverso segno.

Per quanto argomentato, l'unica via percorribile appare quindi quella di raccomandare, in questo periodo di transizione, ai Comuni trentini di continuare a riscuotere la TIA, come fatto finora, comprensiva pertanto della quota dovuta a titolo di I.V.A. Infatti essendo tale voce di competenza dell'Agenzia delle Entrate, solamente l'Agenzia medesima (ovvero il Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposita Circolare o Risoluzione) potrà, dietro specifico interpellato, pronunciarsi in ordine all'obbligo di "debenza" dell'I.V.A. A seguito ed in ragione delle indicazioni dell'organo competente, saranno attivati i rimedi ritenuti opportuni per consentire ai gestori di procedere all'eventuale restituzione di quanto indebitamente riscosso.

In ogni caso, si invitano gli enti gestori a valutare l'opportunità di inserire eventualmente in fattura l'avvertimento che, qualora venga accertato a seguito dei chiarimenti istituzionali che l'I.V.A. non sia dovuta, la cifra percepita a titolo d'imposta verrà rimborsata d'ufficio o portata a scomputo del corrispettivo relativo alle fatturazioni successive.

La Provincia autonoma di Trento ed il Consorzio dei Comuni trentini rimangono comunque a disposizione delle Amministrazioni comunali per qualsiasi chiarimento e per valutare le azioni conseguenti ad eventuali azioni giudiziarie promosse dai cittadini o dalle rispettive associazioni rappresentative.

Il Presidente  
dott. Marino Simoni

L'Assessore all'urbanistica e enti locali  
della Provincia Autonoma di Trento  
dott. Mauro Gilmozzi